

IL BILANCIO DI ESERCIZIO ASSICURATIVO IAS/IFRS: PRIME VALUTAZIONI SUI PROFILI FISCALI



Dipartimento
delle Finanze

La tassazione delle imprese di assicurazione: le norme
rilevanti nel passaggio agli IAS/IFRS e loro possibile
evoluzione

Dott. Francesco Bontempo

Quadro sinottico ordinamento fiscale soggetti IAS/IFRS *adopter* e OIC *adopter* (bilancio ordinario)

Neutralità all'accesso agli IAS/IFRS - art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2005

Regime transitorio - art. 15 del DL n. 185 del 2008

- Opzione per il riallineamento

Principio di derivazione rafforzata\ragionata

- art. 83 del TUIR, Regolamento n. 48 del 2009 e decreti di coordinamento (DM 8/6/2011 e ss.)

Uscita IAS/IFRS – articolo 7-*bis* del D.Lgs n. 38 del 2005

Articolo 13 del D.Lgs n. 38 del 2005



1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del TUIR, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai **componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.**



2. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del TUIR, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.



3. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.



4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non è revocabile.

Articolo 13 del D.Lgs n. 38 del 2005

Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente,

- **[RIPRISTINO]** di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e
- **[ELIMINAZIONE]** di costi iscritti e non più capitalizzabili

L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali,

- di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi,

non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto;
resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

non rileva ai fini della determinazione del reddito;
resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

Le disposizioni fiscali della FTA



Articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005



Regolamento n. 48 del 2009, comma 1 dell'articolo 5

*«I criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico **nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007**».*

Circolare n. 7/E del 2011: «... per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), i componenti negativi o positivi relativi alle operazioni pregresse assumono rilievo, ai fini fiscali, sulla base della loro rappresentazione giuridico-formale»

DLgs n. 139 del 2015
DL n. 244 del 2016

DL n. 244 del 2016

Il regime transitorio delle operazioni pregresse – art. 15 del DL n. 185 del 2008 (1)



Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007

VS RIALLINEAMENTO

VS RIALLINEAMENTO

Art. 15, co. 8 e 8-bis

Il regime transitorio delle operazioni pregresse – art. 15 del DL n. 185 del 2008 (2)

RIALLINEAMENTO

- Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:
 - a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali [...];
 - b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
- D.M. del 30 luglio 2009 *“Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi»*
 - *In ipotesi di prima adozione dei principi contabili internazionali, l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello di FTA «fiscale»*

La FTA dei «nuovi» OIC

D.Lgs n. 139 del 2015 – Articolo 13- *bis (2)*

- Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
 - b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
 - c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
 - d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

La FTA dei «nuovi» OIC - D.Lgs n. 139 del 2015

– Articolo 13-bis (1)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.


Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

In deroga al periodo precedente:

- a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
- b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Deroga
regime
derivati

Il principio di derivazione rafforzata (1)



Il principio di derivazione rafforzata (3)

- Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione...
- Per i soggetti che redigono il **bilancio in base ai principi contabili internazionali** di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il **bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile ...**

valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Art. 111 del TUIR

«Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la **variazione delle riserve tecniche obbligatorie** fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

Revoca dell'applicazione degli IAS/IFRS - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

art. 2-bis - Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

«I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto»

**Imprese
assicurative
CAP (art. 91)**

art. 7-bis - Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale:

Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti

Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, **in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**

L'art. 6, comma 1, lett. a) e c), della legge 9 agosto 2023, n. 111

... , nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società prevedono *“la riduzione dell'aliquota dell'IRES”* a determinate condizioni,

nonché la *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di:*

- *prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile,*
- *limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”.*

«Per effetto di tale misura e, si ribadisce, in conseguenza dell'abrogazione di regimi di riallineamento particolarmente favorevoli,

- l'applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore».

Atto del Governo n. 218
Schema di decreto legislativo
recante revisione del regime
impositivo dei redditi

Le divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili (articolo 10, co. 1)

Le fattispecie di cambiamento dei principi contabili

1.

1. "First Time Adoption" o "FTA" - prima applicazione dei principi contabili internazionali

2.

- variazioni dei principi contabili IAS/IFRS - già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC

3.

- "Last Adoption" o "LTA" - passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale

4.

- variazione dei principi contabili nazionali

5.

- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa

6.


- applicazione per le micro-impresе della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR (rinuncia a semplificazioni contabili con cambio derivazione)

7.

- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti



Confronto con il «riallineamento» di cui all'articolo 15 del D.L. 185 del 2008



Le divergenze tra i valori contabili e fiscali ...

(1)

«I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi articoli,

... le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4.

(comma 5, art. 10)



Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti

- dalle **operazioni pregresse** per cambio QUIC contabile e fiscale,
- determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, anche se preesistenti

(comma 6, art. 10)



NO divergenze strutturali

- *«quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata».*

(comma 7, art. 10)




Regimi di riallineamento (art. 11) – Il metodo a saldo globale



consente di riallineare la somma algebrica delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali di tutto il bilancio



se si determina un saldo positivo il relativo importo è soggetto a tassazione con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP



se il saldo è negativo il relativo importo è ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l'opzione e nei nove successivi


Regimi di riallineamento (art. 11) – Il metodo per singole fattispecie



riallineamento per singole fattispecie: «*l'insieme dei componenti reddituali e patrimoniali relativi ad una determinata operazione*» (cfr. circolare n. 33/E del 2009)



saldo positivo soggetto a imposizione sostitutiva del (18) **diciotto** per cento ai fini dell'IRES e del (3) **tre** per cento ai fini dell'IRAP e **maggiorazioni**



saldo negativo, nessuna deduzione

Modalità di esercizio dell'opzione per il riallineamento – art. 11

Saldo globale:

Singole fattispecie:

- Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
- L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

Riflessi operativi del «nuovo» regime di riallineamento – La relazione illustrativa descrive ...

Esempio: «*fusione per incorporazione di un soggetto OIC-adopter da parte di un soggetto IAS-adopter, l'incorporante IAS-adopter*»


«può riallineare con il metodo del saldo globale di cui al comma 1 tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono in sede di fusione, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali»

se non si avvale del riallineamento con il metodo del saldo globale può riallineare:


- (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali) avvalendosi della disciplina del comma 2;
- (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, applicando la disciplina del novellato art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

Operazioni straordinarie - nuovo art. 176, co. 2-ter, TUIR

«Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori comunque iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 12»



Alcuni spunti di riflessione (1) ...



I riflessi sul principio di derivazione rafforzata dei bilanci d'esercizio IAS/IFRS compliant

Rettifiche derivanti da FTA IFRS per le imprese assicurative
Determinazione del reddito imponibile per le imprese di assicurazione (art. 111 del TUIR)

Effetti sul «gettito» erariale derivanti dalle modifiche ai principi contabili



Rettifiche IFRS 9: co. 1067, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018

Alcuni spunti di riflessione (2) ...

